



**Carrà & Gaini**  
AVVOCATI ASSOCIATI

**DIRETTIVA MACCHINE  
MARCATURA CE  
RESPONSABILITÀ**

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva 17/05/2006, n. 2006/42/CE (c.d. Direttiva Macchine)

Direttiva Macchine recepita con D.lgs. 27/01/2010, n. 17 (di seguito “Decreto Macchine”)

Il D.lgs. 81/2008 ( Testo unico sicurezza sul lavoro)

## COSA STABILISCE LA DIRETTIVA MACCHINE?

La Direttiva stabilisce i **requisiti essenziali di sicurezza** e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine (e quasi macchine).

In particolare, mira a garantire che prima dell'immissione sul mercato europeo, **le macchine (e quasi macchine) siano sicure** per gli operatori, gli animali domestici e l'ambiente, riducendo al minimo il rischio di incidenti sul lavoro e di danno alla salute.

(Le **definizioni** sono riportate all'art. 2 del Decreto Macchine, così come elaborate dalla Direttiva Macchine).

## A CHI SI APPLICA?

Al **fabbricante o il suo mandatario**

*[e al DL – aggiungo io]*

Questi devono seguire delle **procedure volte a valutare la conformità** a tali requisiti essenziali (di cui all'Allegato I del Decreto Macchine).

Le procedure di valutazione sono indicate all'articolo 9 e 10 del Decreto Macchine: art. 9 macchine, art. 10 quasi-macchine (le procedure sono riportate nei rispettivi allegati).

Da qui la **Marcatura CE**.

## COS'È LA MARCATURA CE?

È il **marchio di conformità** della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza, salute e protezione ambientale stabiliti dalla Direttiva Macchine e, di riflesso, dal Decreto Macchine

Prova che il fabbricante o il mandatario ha eseguito la valutazione dei rischi ovvero progettato e costruito la macchina nel rispetto del risultato.

# LA MARCATURA CE È OBBLIGATORIA PER TUTTE LE MACCHINE?

## Osservazioni preliminari

Per ottenere il marchio CE, le **procedure** sono diverse a seconda:

- della presenza della macchina nell'elenco di cui **all'allegato IV** (Direttiva Macchine)
  - della fabbricazione della macchina in conformità a una **norma armonizzata** (*un esempio di norma armonizzata è la norma EN ISO 12100:2010, che fornisce linee guida per la progettazione sicura delle macchine*).
- Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata (art. 4, co. 2 Direttiva Macchine)

# LA MARCATURA CE È OBBLIGATORIA PER TUTTE LE MACCHINE?

Alla luce di quanto sopra, la marcatura CE sembrerebbe essere **obbligatoria per tutte le macchine**.

Il fascicolo tecnico sembrerebbe non sostituire la marcatura CE ma giustificarne se mai l'apposizione (in particolare per quei macchinari non indicati all'allegato IV, che seguono una procedura diversa).

**Rispettate le PROCEDURE**, la macchina potrà essere marcata CE ovvero immessa sul mercato europeo.

## DOCUMENTAZIONE

- **Fascicolo tecnico** (allegato VII) : documento che deve comprendere tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la macchina soddisfi tutti i **requisiti di sicurezza** (RESS) presenti nell'allegato I.
- descrizione generale della macchina,
- disegno complessivo e dettagliato della macchina,
- schemi dei circuiti di comando, documentazione relativa alla valutazione dei rischi,
- norme e specifiche tecniche applicate,
- relazione tecnica con i risultati delle prove svolte,
- copia dichiarazione CE di conformità e istruzioni della macchina.
- **Manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione**

## SE LA MACCHINA **NON** È CONFORME ALLA MARCATURA CE?

(art. 13 D.lgs. 27/01/2010, n. 17)

## SE LA MACCHINA NON È CONFORME ALLA MARCATURA CE:

qualora sia constatata la **non conformità** della marcatura alle disposizioni del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico\* ordina al fabbricante, o al suo mandatario di adottare, entro un termine, le **misure idonee a rendere il prodotto conforme**.

\*Generalmente ASL -INAIL

(Comma 2, Art 6 Decreto Macchine – 70, c. 4 Dlgs 81/2008)

## SE LA MACCHINA NON È **ANCORA** CONFORME ALLA MARCATURA CE:

decorso inutilmente il termine ovvero qualora le misure adottate siano ritenute non idonee, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, ordina **il ritiro** della macchina dal mercato, **ne vieta l'immissione** sul mercato ovvero la messa in servizio o **ne limita la libera circolazione**, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere (...)

(Comma 3 Decreto Macchine)

## **SE LA SOCIETÀ OPERA CON MACCHINE SENZA MARCATURA CE?**

Salvo che il fatto non costituisca reato, sanzioni: art. 15 D.lgs. 27/01/2010, n. 17

## SE LA SOCIETÀ OPERA CON MACCHINE SENZA MARCATURA CE?

Sanzione amministrativa **pecuniaria**  
da 4.000 euro a 24.000 euro.

Alla stessa sanzione è assoggettato

chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.

contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

omette di esibire la documentazione di cui all'allegato VII del presente decreto (fascicolo tecnico) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

# SE LA SOCIETÀ OPERA CON MACCHINE SENZA MARCATURA CE?

Inoltre:

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque appone o fa apporre **marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi** circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

# **CHI SONO I RESPONSABILI IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO**

# RAPPORTO CON LA SICUREZZA SUL LAVORO

Principale riferimento normativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro  
→ **D.lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro)**

Art. 70 (espresso richiamo alle direttive comunitarie)

Comma 1: **le attrezzature di lavoro** messe a disposizione dei lavoratori **devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie** di prodotto.

Comma 2: le attrezzature di lavoro costruite **in assenza** di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, **devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V** (rubricato "*Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione*").

## Chi sono i responsabili in caso di infortuni sul lavoro?

In caso di macchinario conforme agli standard di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008 ma privo di marcatura CE, di chi è la responsabilità?

**Obbligo Fabbricante** → immettere sul mercato una macchina conforme alla Direttiva Macchine

**Obblighi Datore di lavoro** → mettere a disposizione dei lavoratori macchine conformi ai requisiti previsti dalla Direttiva macchine [vedi artt. 71 D.lgs. n. 81/2008] + garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza [vedi art. 18, lett. z) D.lgs. n. 81/2008]

Troviamo quindi una sinergia tra la Direttiva Macchine e il D.lgs. n. 81/2008

## CASE HISTOY

[Cass. pen., Sez. IV, Sent.,23/11/2022, n. 44561]

**Grava sul datore di lavoro o su chi da questi è stato dotato di una formale delega di funzioni, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quei macchinari che, per qualsiasi inidoneità originaria o sopravvenuta, siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra. Il datore di lavoro, infatti, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti **senza che la presenza sullo stesso della marcatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.****

A questa regola può farsi **eccezione**, nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile perché le speciali caratteristiche della macchina non consentono di apprezzarne la pericolosità con l'ordinaria diligenza

[Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 27/10/2021, n. 41147]

In tema di infortuni sul lavoro, **la responsabilità del costruttore**, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, **non esclude la responsabilità del datore di lavoro**, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare tale macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi **eccezione** nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un **elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza.** (Fattispecie relativa a macchinario acquistato dieci anni prima dell'infortunio e dotato di marchio CE nonché di un meccanismo di segregazione delle parti mobili pericolose, agevolmente apribile, ma privo di un sistema di blocco automatico delle parti in movimento, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per non avere adeguato gli standard di sicurezza alla luce dei progressi della tecnologia e non avere installato meccanismi di blocco automatico).

[Cass. pen., Sez. IV, 17/10/2019, n. 6566]

**In tema di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro** sul quale grava l'obbligo di eliminare ogni fonte di pericolo per i dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori.

## [Cass. penale, sez. IV, 143/2016, n. 10721]

“il datore di lavoro è tra l'altro tenuto a fornire ai lavoratori macchinari sicuri, mentre **eventuali concorrenti profili colposi addebitabili ad altri il fabbricante, il noleggiatore o, nel caso di specie, il precedente proprietario del macchinario non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore,** essendo quindi configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il proprio dante causa costruttore, precedente proprietario, ecc., abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto "affidamento" sull'osservanza da parte di questi delle regole della migliore tecnica.

A ciò dovendosi **finanche aggiungere che, a voler solo in ipotesi considerare il macchinario astrattamente conforme alle norme di sicurezza, ciò neppure esonererebbe il datore di lavoro dalla responsabilità per le lesioni eventualmente patite dal lavoratore, allorquando il primo abbia consentito, o comunque non impedito, un'utilizzazione anomala dello strumento lavorativo, o comunque un uso tale da ampliare l'area del rischio infortunistico, in ogni caso in cui ricorrano le condizioni per esporre il lavoratore proprio a rischi del tipo di quelli in concreto realizzatisi”**

[Cass. pen., Sez. IV, 06/10/2015, n. 43425]

**La macchina è modificata ma il datore di lavoro non lo sa:** per la Cassazione è comunque responsabile della non conformità della stessa alle specifiche di sicurezza. Pronunciandosi su una vicenda in cui la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità penale di un datore di lavoro per la morte di un dipendente per avere ommesso di dotare la macchina cui questi era addetto di un dispositivo che all'apertura ne bloccasse il movimento nonché per avere messo a disposizione dei lavoratori dipendenti un impianto non idoneo ai fini della sicurezza in quanto era stato modificato, la Cassazione, con la sentenza n. 43425/2015, - nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la circostanza dell'avvenuta modifica della macchina non poteva essere imputata al datore di lavoro non essendo conoscibile in concreto da parte sua l'esistenza e l'effettiva pericolosità della modifica apportata -, ha affermato che **l'obbligo imposto dal Testo Unico sulla sicurezza di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (art. 18, lett. z), D.lgs. n. 81/2008), dev'essere valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori,** obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato decreto legislativo, la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

# RAPPORTI CON GLI OPERATORI DI VIGILANZA

le **procedure** previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente **nei confronti**:

**del datore di lavoro** utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a **rimuovere** tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di **uso in sicurezza** dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

**del fabbricante** ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70

# Si può utilizzare un macchinario conforme ma non marcato CE?

Vedi art. 70, commi 2 D.lgs. n. 81/2008

Come precisato all'articolo richiamato *“le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto **devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati all’allegato V del D.lgs. n. 81/2008”***

Da qui, l'art. 72 del D.lgs. n. 81/2008





1. «Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V».
2. «Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo».

## ***Cosa assicura l'assicurazione?***

Qualora manchi una disciplina specifica (vedi art. 70, comma 2 del D.lgs. 81/2008), sembrerebbe possibile assicurare un macchinario non marcato CE.

Questo perché il prodotto dovrebbe comunque rispettare i requisiti essenziali di cui all'allegato V del D.lgs. 81/2008.

Ad ogni modo, è utile rammentare che la Direttiva Macchine sembra avere una ampia estensione ovvero ricomprendere nel suo raggio di azione tutte le attrezzature (dato in particolare la previsione di una procedura anche per le macchine non comprese all'allegato IV (Direttiva Macchine)).

Da qui, l'assicurazione di soli macchinari marcati CE

# LEGAMI CON LE DIRETTIVE EUROPEE

Se la **direttiva europea è più specifica** della Direttiva Macchine, quest'ultima non si applica

Art. 3 della Direttiva Macchine

*“Quando per una macchina i pericoli citati all'allegato I) sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla data di attuazione di tali altre direttive”.*

